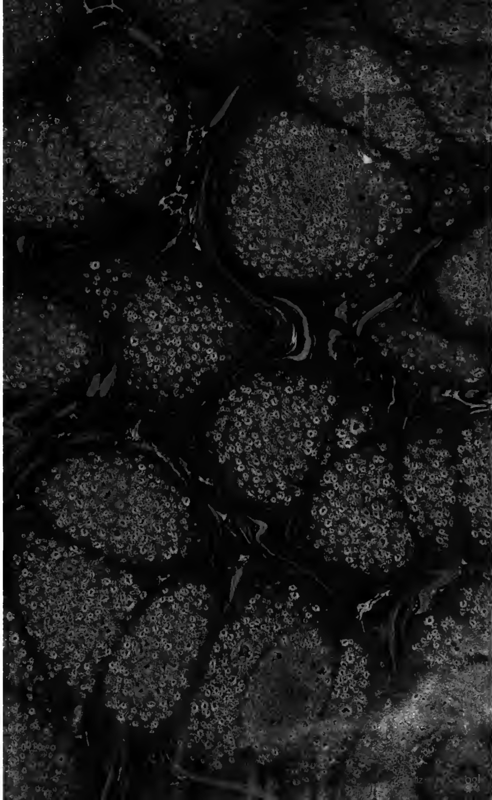


107.

DELLA INFLUENZA
DELL'AVVOCATO
SUL PUBBLICO COSTUME



DISCORSO

PRONUNZIATO NELLA RIAPERTURA DELLE UDIENZE

DELLA

Gran Corte Civile degli Abruzzi

Nel dì 2 Gennajo 1852

DAL PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA MEDESIMA

GIUSEPPE NARDELLI.





AQUILA,
TIPOGRAFIA GROSSI.

1852.



Nisi utile est, quod facimus,
stulta est gloria.

PHAEDR. III. 17.

Signori,

Tra le facoltà compartite dal Divino Fattore alla umana intelligenza, è ammirevole quella per la quale il passato che più non è, viene dall' obblio richiamato in vita, e riunito al presente: facendo così sparire le distanze che intercedono tra Secoli, Regni, e Nazioni. In questo confronto si appalesa non però costante il fenomeno, che alla legge di rotazione vanno soggette tutte le cose mondane. E quindi nella maniera che si avvicendano i tempi, del pari si vedono cangiati i costumi. Bene quindi si avvisava un profondo pensatore, dicendo « *rebus cunctis* » *inest quidam velut orbis*, *ut quemadmodum* » *temporum vices*, *ita morum vertantur* (1) ».

(1) Tacit. ann. III.

Questa verità si offre alla mente di chi riflettesse sul modo come la giustizia viene ora amministrata.

In effetti allorquando nel decorso secolo il Restauratore della gloriosa Dinastia, felicemente Regnante, imprese la riforma del procedimento giudiziario, impose ai Giudici, che dovessero spiegare i motivi su'quali poggiavan le loro decisioni (1). Salutare garentigia, diretta principalmente alla dignità del Magistrato, onde da lui rimuovere ed allontanare il più che sia possibile ogni sospetto di arbitrio, di parzialità. E pure il Supremo Senato del Regno non ebbe riparo a rappresentare, che fosse indecorosa questa pratica. Vi fu quindi d' uopo della voce autorevole del Sovrano, per operare questo disinganno: facendo avvertire, che la verità e la giustizia che i popoli conoscono e leggono nelle sentenze, costituiva il vero decoro de' Giudici (2).

Chi de' Magistrati di quel tempo avrebbe preveduto, che la Magistratura che sarebbe succeduta, allontanandosi in ciò dalle antiche tradizioni, reputerebbe in vece sua gloria appalesare al pubblico le ragioni di ogni pronunziazione: anzichè sentenziare a simiglianza di oracolo: cosa che ora si reputerebbe indecorosa? E se fosse possibile evocare in questo dì le ombre di que' Magistrati, nel modo vuolsi che praticasse

. . . quella Eritton cruda
Che richiamava l'ombre a' corpi sui (3),

---

(1) R. Disp. 23 Sett. 1774.
(2) R. Disp. 26 Nov. 1774.
(3) Dante Inf. IX. 8.

quale meraviglia non eleverebbero osservando il sistema di pubblicità applicato in maniera, che nel principio di ciascun anno si à premura di conoscere e rendere palese l'andamento della giustizia nell'anno trascorso? Anzi siffatti lavori costituiscono elementi preziosi per la formazione della statistica generale, che ciascun Governo suole indi pubblicare. — E grazie alle provvide cure dell' Augusto nostro Sovrano (D. G.) con Decreto di recente data (1), vedesi istituita una Commessione per la compilazione di questa nuova scienza, collocata a dì nostri nel campo delle scienze esatte: e le di cui nozioni offrono documenti inapprezzabili a ben governare gli Stati. E per quella specialmente che attiene all' amministrazione della giustizia, lo studio di essa rendendo noti i cangiamenti, e le variazioni occorse, fa conoscere, se vi sia, o nò progresso nella civiltà; quale là conseguenza della influenza delle Leggi sull' abito de' popoli: ed annunzia gli effetti immediati della celere azione della giustizia, che costituisce il primo bisogno della società. A tal modo riceve compiuta applicazione il sistema di pubblicità, base dell'attuale ordinamento giudiziario, da cui può dirsi, che scaturisca la tranquillità pubblica, riposta nella sicurezza della libertà personale, nel rispetto ai dritti di famiglia, nell' ampia tutela a' dritti di proprietà, nella garentia, che assicuri la stabilità de' dominî, la osservanza de' patti; e respinga ogni turbativa all' altrui possesso, ogni insidia alla buona fede. Son quest' i risultamenti positivi, ed i reali vantaggi dello imperio delle

(1) R. Decreto 21 Agosto 1851.

Leggi, senza del quale, diceva CICERONE, nè le famiglie, nè le Città, nè le Nazioni, nè il genere umano, nè l'ordine stabilito dalla natura, nè il Mondo istesso potrebbe sussistere (1). Magnifiche parole, degne pur troppo del Principe della Romana eloquenza!

I.

Ora nel decorso anno sono state esitate dalla G. Corte le cause tutte iscritte al ruolo in num.° di 579: mentre altre 60 cause, come chè inscritte dopo la pubblicazione de'ruoli di Dicembre, figurano nel ruolo del corrente mese. Laonde sotto questo rapporto non vi è ritardo veruno da apporsi al Collegio. Dal montante testè indicato delle cause, tolte 186 decadute, le altre veggonsi esitate

con decisioni deffinitive 291
interlocutorie 24
preparatorie 99

In quanto attiene al risultamento del giudizio portato dalla G. Corte sulle sentenze de' Tribunali Civili, che dalla stessa rilevano, emerge che per una metà quasi, le appellazioni sono state rigettate. E pel resto veggonsi accolti in tutto o in parte i gravami, e rivocate, ovvero riformate le sentenze impugnate. Non dee però ciò elevarsi ad elemento di censura. Non bisogna obbliare

(1) *Sine quo (imperio) nec domus ulla, nec civitas, nec gens, nec hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest.* — CICER. de legib. III.

che spesso deriva cotal avvenimento non già da contraria sentenza a quella de' primi Giudici, bensì per essersi in seconde cure cangiato lo stato della disputa, riportata sù diverso campo, sia per effetto di documenti non esibiti al Tribunale, ovvero di nuove deduzioni allegate al secondo Giudice, ove i giudizî acquistano di necessità maggiore importanza, da richiamare tutte le cure, ed i sforzi possibili de' Contendenti in sostegno del proprio assunto.

Il P.M. ha preso parte in 214 cause, nelle quali era egli interessato, che corrisponde al di là della metà del lavoro della G. Corte. Le sue conclusioni furono uniformi in tutto in 154 cause: in 37 uniformi in parte: ed in 23 difformi. E per verità la divergenza parziale o totale in parecchie cause è derivata, per aver creduto la G. Corte di emettere provvidenze interlocutorie, o preparatorie, non già deffinitive; secondo erasi avvisato il P. M. Laonde rimane notevolmente ridotto il numero delle divergenze effettive sia intorno a' principî della scienza, sia intorno all' applicazione di essa, ovvero sulla estimazione de' fatti controversi.

È degno per ultimo di nota, che al termine dell' anno trovansi redatte tutte le decisioni che sono state profferite. Ciò costituisce l'elogio della operosità, e dello zelo, col quale i Giudici attendono al disimpegno delle loro funzioni.

Ed in vero a differenza delle inferiori giurisdizioni, ove la folla numerosa de' Contendenti accresce il plauso, e la estimazione: nella G. Corte Civile in vece non è il numero delle cause; ma conviene porre mente, alla importanza e dignità de' suoi atti: e molto più alla responsabi-

lità gravissima nel confronto delle sentenze dei Collegi inferiori, ove se è tollerabile la incertezza ne' loro giudizî, quando altri abbia la potestà di emendarli; il menomo dubbio scomparir dee nel Magistrato revisore, la di cui coscienza rimaner dee pienamente tranquilla, perchè si raggiunga ciò che dice Ulpiano « *utique melius pronuntiet, qui novissimus sententiam la-*» *turus est* (1) ».

Ora rendendo omaggio alla verità, il giudizio della G. Corte è stato costantemente preceduto da larga discussione pubblica, bastevole per se stessa ad assicurare il trionfo della giustizia. Ed il passato costituisce ampia garentia, che per l' avvenire continuerà colla stessa alacrità nel fermo proponimento, di corrispondere così alla gloria del Re N. S., che le à affidato l' esercizio della giurisdizione; non che alla pubblica utilità, che ne consegue; ed alla ricompensa che ogni Magistrato dee attendersi dalla coscienza di aver adempito al proprio dovere.

II.

Sotto al rapporto morale poi la Statistica annunzia che le liti nella maggior parte hanno risguardato la trasmissione della proprietà nei svariati suoi modi. Ed in vero essendosi con le vigenti discipline emancipat' i beni da' legami che l' inceppavano per lo addietro; ed aumentate le cagioni che operano il passaggio delle proprietà, concentrate per lo innanzi nelle mani di pochi, si è così accresciuto il numero de' pos-

(1) L. 1, *D. de appellat.*

sidenti. Non dee quindi recare meraviglia, se il movimento delle proprietà abbia spiegato maggiore attività della circolazione de' capitali.

Nessun giudizio à offerto nota, che accennasse la prava indole de' Contendenti: come negazione di scritture vere, presentazione di scritture false, e simili pratiche, che degradano nella opinione coloro che vi fan ricorso: da conchiudere che siesi notevolmente migliorato il carattere morale delle popolazioni del Regno: ciò che costituisce argomento di non lieve consolazione, come indice sicuro del progresso della civiltà, come conseguenza diretta della bontà della Legislazione in vigore.

Verun giudizio altresì vi è stato che risguardasse l' esercizio della patria potestà, sia che volesse scuotersi dai figli, o abusarne il genitore: come pure per diredazione, o per indegnità.

Una sola causa di separazione personale si è trattata. E la G. Corte con maturità di consiglio vagliando le cagioni su cui fondavasi, vide che non eran tali da alterare l' unione conjugale, e da interessare il buon costume indispensabile tra i Conjugi. Procedendo quindi con quella severità che convenivasi nel rincontro, rigettò la dimanda. E le parti vi si sono acchetate.

In una parola: può ben dirsi che nessuna lite siasi agitata che avesse turbato i mutui rapporti di famiglia. Ciò appalesa altresì la indole degli abitanti in questa Regione, animati dallo spirito di Religione, senza di che non può aver predominio la pace e la concordia domestica; anzi si vedrebbe menomare l' impegno nel custodire e rispettare i vincoli che tendono alla conservazione delle famiglie, come delle civili società.

**

Ed a conforto di questo pensiere non dee passare inosservata la nota, che nel decorso anno siensi confermate dalla G. Corte 12 adozioni, tre delle quali risguardano figli nati da legittimo matrimonio; mentre nove erano a favore di esposti. Quest'innocenti frutti della colpa hanno così acquistato una famiglia, di cui eran privi. Beneficio, al quale era vano sperare, senza la fiaccola di quella carità disinteressata, che il solo Vangelo sa vivificare, e che nobilita oltremodo il cuore umano.

III.

Non può poi difficultarsi che alla retta amministrazione della giustizia concorrer dee l' efficace e potente Vostra cooperazione, Signori Avvocati, e Patrocinatori, da compartecipare a'vantaggi che la Società ne risente. Ed in vero quell' Autorità pubblica, che esercitano i Magistrati, Voi la praticate ne'privati negozî de'Clienti. Siete Voi gli arbitri de' svariati interessi delle famiglie. Siete Voi che regolate le donazioni sia tra vivi, sia per testamento: che dirigete le contrattazioni moltiplici: che consigliate le liti, e le sostenete in giudizio: che componete ed arbitrate le discordie, e le dissensioni, di cui spesso siete i Giudici volontarî: in maniera che il carattere, non i doveri, nè le obbligazioni vi distinguono dal Magistrato. Il Vostro ministero così trovasi in immediato e diretto contatto co' varî ordini dello Stato, cui appartengono i Contendenti. E dalla Vostra professione il bene, come il male deriva alla Società, a misura del buono, o cattivo esercizio che se ne faccia.

Non sarà quindi inopportuno se brevemente m' intratteughi a discorrere della influenza che il Vostro ministero esercita sul pubblico costume. Questo esame gioverà principalmente a que' giovani, che nel decorso anno sono venuti a far parte del vostro Ordine; ed a parecchi altri, che aspirano di esservi ascritti. A tutti poi non sarà discaro il ricordo de' proprî doveri, nel fine di continuare nel procelloso arringo in maniera degna della propria vocazione. Adempirò così a quanto sul proposito m' impone il Regolamento in vigore, che in ciò ha richiamato la pratica prescritta col Dispaccio de' 6 Dicembre 1780, che rinnovando la Costituzione *advocatorum officium* di Federico II. sotto il titolo *de advocatis*, imponeva agli Avvocati e Procuratori di dare il giuramento nel principio di ciascun anno, di esercitare la professione con tutta esattezza, onore, e fedeltà.

IV.

La scienza della Legislazione fra le umane speculazioni, la più antica e la più necessaria, fu in tutt' i tempi obbietto di studî gravissimi, di profonde meditazioni. Nè giammai mancarono uomini, che mossi dal bene dell' umanità, dedicarono le loro cure, applicarono il di loro ingegno allo studio di essa. E nelle colte Nazioni sì antiche, che moderne, questa scienza vedesi tenuta in altissimo pregio. Così in Atene somma onoranza riscuotevano gli Oratori, che attendevano all' ufizio d' interpetrare le Leggi, e di difendere le liti. In Roma soprattutto fu tenuto questo ministero sin dalla sua origine in grado eminente. Ivi vedesi da principio la interpetrazione

delle Leggi esercitata, a simiglianza di Oracoli, dal Sacrario de' Pontefici; che con secreto arcano si affidava alla tradizione. Ma nel progresso del tempo, evocata questa facoltà dal mistero, da cui era avvolta, non furono i Giureconsulti meno gelosi nel fare risplendere il loro officio. Anzi a simiglianza de' Stoici, che chiamavansi *Sacerdotes virtutis*, perchè preposti alla custodia della sapienza: i Giureconsulti si appellarono *justitiae Sacerdotes*, come coloro che custodivano la scienza delle cose divine, ed umane (1).

E così la giurisprudenza Romana progredendo sempre più, giunse al suo apogéo sotto Augusto, lorchè fiorirono i Giureconsulti più eminenti, capi di quelle sette, le di cui varie sentenze han poi recato continuo imbarazzo nelle Scuole e nel Foro per conciliare le discordanti opinioni e le divergenti dottrine che incontransi in quella Legislazione. I loro responsi non però presentano i pregi di profondo sapere, di solidità nel ragionare, di conveniente brevità, di chiarezza, e dignità ne' modi di dire, da reputarsi glorioso monumento dell' antica civiltà, meritevole d' imitazione dai posteri.

Ma oltre la specchiata dottrina, di cui erano adorni, ammiravasi eziandio l' altro requisito essenzialissimo della probità « *ingenii laus*, *et existimatio prudentiae continebantur* ». Ed in comprruova è bastevole prendere a modello il giureconsulto Publio Rutilio Rufo, la di cui virtù vedesi messa a continuo cimento, senza che l'amicizia, o la inimicizia fosse giunta a farla menomamente declinare. Narrasi anzi, che resistendo ad

(1) L. 2. ff. *de legib.*

ingiusta dimanda di un suo amico, questi gli rimproverasse » *quid mihi amicitia tua, si nihil » abs te impetro, opus est?* » Rutilio gli rispose « *immo quid mihi tua, si propter te sum » aliquid inhonesti facturus?* »

L'esercizio pratico di questa professione ivi non poco contribuì ad ingentilire i rozzi costumi: a far piegare gli animi feroci a virtù sociali.

V.

Del pari gli studî degli uomini sommi, che nelle varie età han fiorito in questa facoltà hanno illuminato i Governi, ed indirizzata la opinione pubblica al vero, reale, ed effettivo interesse de' popoli.

In Francia si rammenta ancora il secolo di Luigi XIV., che presenta l'epoca più luminosa del dritto francese, quando si videro fiorire i Lamoignon, i Fourcroy, i Pussort, i Colbert, i Savary. La dottrina e la esperienza di questi prestantissimi ingegni prepararono la compilazione delle varie Leggi, riconosciute sotto il nome di ordinanze, che furono indi tenute presenti nella formazione dell'attuale Legislazione, di cui sono tutto dì il migliore comento.

E noi stessi non dobbiamo essere grati ai Palmieri, ai Beccaria, al grande ingegno del Filangieri, autore della scienza della Legislazione, ch'è un vero monumento di gloria patria? Da costoro si sparsero i semi, che fruttificarono quell'organamento governativo, che ora abbiamo. Il quale risulta ammirevole, messo in corrispondenza il passato col presente. Così solo si possono ravvisare le vicende, e determinare le con-

dizioni generali della vita civile e politica delle Nazioni. Questo confronto eleva l'animo a profonde meditazioni. E fa meglio conoscere lo stato morale e materiale del Regno, ed apprezzare eminentemente, e rilevare i pregi delle attuali discipline, da cui scaturiscono i più saldi elementi di prosperità sì privata, che pubblica, da potere pur troppo esclamare con Tacito. « *Nec* » *omnia apud priores meliora, sed nostra quo-* » *que aetas multa laudis, et artium imitanda* » *posteris tulit* (1) ».

VI.

Epperò nella gioventù che ora si dedica al Foro, disgraziatamente prevale il piacere di trascurare la solida sapienza, nel fine di gettarsi prematuramente nelle disputazioni forensi. Non si può conseguire la dottrina senza stento e travaglio: bisognandovi all'uopo studio accurato, e diligenza somma. In vece prontamente, e senza molta pena si apprende la pratica superficiale del foro. E così una facile gloria, da cui si riporta un guadagno immaturo, si antepone ad una rinomanza laboriosa, che produrrebbe un lucro più onesto, e durevole.

Compiuti appena gli studî ginnasiali, credesi già divenuto giureconsulto — La codificazione delle Leggi è il più gran beneficio, che Ferdinando I.°, di gloriosa memoria, compartì a' Suoi Popoli: e che Giustiniano con enfatiche parole dice, che andava superbo di avere portato a termine ciò che niuno prima del suo Regno aveva giammai

(1) Ann. III.

sperato: ciocchè erasi creduto impossibile (1). Ed in vero parecchi della più grande celebrità, come CICERONE, POMPEO, CESARE, avevano invano tentato tale impresa.

Non pertanto questo gran beneficio, anzichè giovare ad aguzzare l'ingegno, favorisce la ignavia de' cultori della scienza. Comunemente si opina, che coll'avere apparato il Codice, siasi già Giureconsulto consumato.

Vasta ed intralciata è stata, è, e sarà la scienza della legislazione. La quale risguardando, ed avendo per obbietto l'uomo, la proprietà, la società, non può compiutamente raggiungersi, senza conoscere la filosofia, l'economia politica, il dritto pubblico.

E soprattutto rendesi necessaria la Storia, che si rannoda alla origine delle Leggi, ed appalesa i motivi, che servirono di guida alla correlativa emanazione. Fo uso della storia, diceva CUJACIO, come di un'amo di oro per pescare nelle profondità del dritto civile; e dalle tenebre portare a luce tesori preziosi.

Anche MONTESQUIEU a' del pari insegnato doversi rischiarare la storia colle Leggi, e le Leggi colla storia.

Ma in cima a tutti sovrasta nel rincontro il principe degl'Italiani filosofi, l'immortale VICO, che inspirandosi nella filosofia di BERARDINO TELESIO, e di TOMMASO CAMPANELLA, che al dire del TENNEMAN, applicarono ai principî delle scienze naturali e morali le regole della legislazione, fu egli il primo a far uso della filosofia della storia: e fece così acquistare all'Italia il primato nella giurisprudenza.

---

(1) *l. de concept. Digest.*

VII.

Cogli elementi quindi filologici , e filosofici nella interpetrazione delle Leggi si raggiunge il doppio scopo di esatta applicazione nelle contestazioni. Si à altresì sicura norma da seguire nella mancanza , o nel dubbio della Legge.

E quì non è inopportuna la considerazione, che in simigliante rincontro di mancanza, o dubbio della Legge, i Magistrati, per antico dritto Romano, eran tenuti di farne rapporto al Principe, ed attendere il di lui oracolo (1). Benchè tale consuetudine fosse stata approvata da molte novelle di Giustiniano (2), nondimeno, avendo questo Imperatore osservato, che spesso ricorrevasi a simile mezzo nel fine di ritardare le liti, venne con la Novella 125 ad abolirla. Ma questa sanzione non fu ricevuta in Europa: come non lo fu appo noi. Anzi col dispaccio del 23 Settembre 1774 s'imponeva il dovere ai Giudici ne' dubbî di Legge di farne relazione al Principe.

Secondo però le vigenti discipline , se il Sovrano si à riserbato la interpetrazione autentica e regolamentare : à lasciato integra la potestà al Giudice della interpetrazione dottrinale , vietandogli di sospendere l' andamento del giudizio , per attendere la interpetrazione legislativa : rimovendosi così una sorgente d' incompetenza accidentale , che il dubbio , o il silenzio della Legge occasionerebbe.

L' Avvocato allora non potrebbe adempire compiutamente al suo ministero colla sola cogni-

---

(1) Cod. *de relat.*
(2) Nov. 82 c. 14, 113 c. 1 , e 115.

zione delle disposizioni racchiuse nel Codice: quando nel silenzio, o nel dubbio della Legge vi è d'uopo di far ricorso alle speculazioni della filosofia razionale, a' principi di giustizia naturale ed universale, ed alle Leggi dello spirito umano, colle quali nozioni la scienza della legislazione si appalesa intimamente collegata. Ha bisogno indispensabile delle ispirazioni attinte nelle opere di Platone, di Senofonte, di Aristotile, di Cicerone.

Del pari dallo studio delle scienze non può andare discompagnato quello delle lettere. E quindi i studî filologici e dell'antica letteratura, fonti di ogni bellezza, gli appresteranno purezza di stile, maschia favella, e robusto dettato.

Così il Giureconsulto, fornito di conveniente dottrina, può reputarsi all'altezza di sua missione.

Non pertanto non può negarsi che la giurisprudenza un tempo poteva con vantaggio professarsi nella sola Capitale, ove le diverse giurisdizioni eran concentrate: ed attesa la difficoltà dei mezzi, costituiva privilegio di pochi. Al presente l'esercizio della stessa è addivenuta proprietà comune per l'accrescimento, e la diffusione delle giurisdizioni in tutt' i punti del Reame. Ciò à operato che la istruzione particolare, resa così agevole, e favorita, si è estesa notevolmente. Ma non si è curato del pari che si fosse raggiunto quel maschio sapere, che lasciasi desiderare. In vece può dirsi, che sotto questo rapporto il progresso intellettuale sta, non in ragione diretta, ma nella inversa della coltura individuale. La profondità, e la forza del sapere nella gioventù correute non è a livello della propagazione avvenuta.

Facciamo quindi voti, che la medesima voglia penetrarsi della importanza de' suoi doveri:

ed ispirandosi nelle virtuose tradizioni, che àn dato per lo passato vita e forza al Foro, sia per addirsi con zelo allo studio filologico, e filosofico della legislazione, da raggiungere quel grado di dottrina bisognevole a' cultori della scienza, da costituire l'ammirazione della posterità; nella maniera destano in noi maraviglia que' preclari ingegni, che, a traverso de' secoli, riscuotono tutto dì rispetto e venerazione per avere illustrato la loro epoca.

Ora chi può enumerare quali e quanti danni arreca nella pratica il difetto di bastante sapere? Un grado più elevato di dottrina, di consiglio fa vedere la disputa nel suo vero aspetto: quando altramente si può spesso correre il rischio di rendere cattiva una buona causa.

VIII.

Ma la dottrina scompagnata dall' elemento della probità recherebbe danno maggiore alla Società. Si verificherebbe allora ciò che dice S. Agostino. » *Sicut ignis quanto magis ligna suscepit, in majorem flammam erigitur, ita malus homo quanto magis rationem audierit, semper in majorem laetitiam excitatur* (1) ».

A questa sentenza dovè ispirarsi il divino poeta, lorchè scriveva

» Ma tanto più maligno, e più silvestro
» Si fa 'l terren col mal seme e non colto,
» Quand'egli ha più di buon vigor terrestro (2).

(1) *De sum. bon.*
(2) Dante Purgat. XXX. 40.

In tutt'i tempi si è ritenuto il foro l'eco fedele della pubblica opinione. Le liti » *quemadmodum pituita*, *ac bilis corporis* (1) » sono le malattie del corpo sociale. Il quale nell' accordo, e nell' armonia delle sue membra può rinvenire la felicità: concordia, pace, ed amistà, ch'è vano sperare, dove siasi dilaniato dalle dissensioni e contese (2).

La quantità delle liti adunque, come l' oggetto specifico delle dispute forensi costituiscono l' indice sicuro della civiltà de' Popoli. Importa poi vie più dare agli uomini de' costumi, e delle abitudini, che delle Leggi e de' Magistrati.

Ora la dottrina congiunta alla probità dell'Avvocato, spiega nel rincontro la maggiore forza, ed attività: nè possono sconoscersi i reali e positivi risultamenti, che conseguono dal suo ministero.

Ed in vero l'Avvocato probo, non fa intraprendere quelle liti ingiuste e cavillose, dirette al fine di far servire la legge a soddisfare le malvage passioni del cliente.

Non può negarsi che l' effetto immediato che la ingiuria produce nell' uomo, benchè di carattere freddo e riflessivo, è la provocazione alla vendetta, che la ragione reprime. Penetrando colla guida della storia, ove trovasi con vivissimi colori scolpita la natura umana, s'incontrano frequenti ed atroci vendette ne' tempi più barbari, ed a misura che le tenebre della ignoranza erano più estese. Per l' opposto diffusa la istruzione, si scorge subentrare alla vendetta, la be-

(1) Plat. *de repub. dial. VIII.*

(2) » *Ut felicissimi cives sint : ac maxime inter se » amici. Qui sane amici nunquam erunt: si mutuis injuriis vexati, plurimis litigando uti cogantur judiciis* ».
Plat. *de leg. dial. XXXVII.*

nignità, la clemenza, il perdono: sentimenti che dalla Religione veggonsi poi elevati al più alto grado di perfezione. Adunque questa tendenza al male, che costituisce una legge del cuore umano, la quale repressa dalla forza dell'intelletto rimane inefficace; soccorsa in vece da falsi ed erronei raggionari, da perversi consigli, da malvage considerazioni, addiviene attiva, e perigliosa.

IX.

La probità quindi del difensore, l'uomo di fiducia del Cliente, *amicus voluntarius*, al dire di Cicerone, saprà nel di costui animo infondere sentimenti valevoli a ricondurlo nel retto sentiere. La sua azione così immediata, e diretta è più efficace della spada stessa della giustizia per tenere lontane le ingiuste contestazioni.

È ancora un mezzo potente per rimuovere quelle artifiziose pratiche, che si pongono in opera per disporre, se non altro, dell'andamento de'giudizî, con affrettarli, o ritardarli a piacimento. Le Leggi di rito mirano al fine, che si ottenghi la possibile rettitudine ne'giudizî umani, i maggiori lumi di mente, la maggiore imparzialità di cuore ne'Giudici, ed una matura discussione nelle deliberazioni. Le formalità della giustizia tendono solo ad assicurare la libertà, la vita, l'onore, le proprietà de' contendenti; non mai a defatigare l' avversario con ostinate resistenze. Prolungandosi inutilmente i giudizî, si può spesso insidiare la giustizia, e la retta volontà del Giudice, poichè in vece di raggiungere la verità, nelle ambagi delle inopportune ricerche, si rischia anzi d' incontrare l' errore, e la ingiustizia. Ora la probità dell' Avvocato non fa ricorso a simili

mezzi: ed avrà sempre presente la massima dettata dalla sapienza de' Romani. « *Nemo ex in-» dustria protrahat jurgium* (1) ».

Gli opportuni consigli dell' Avvocato fornito di probità riproverauno quegli atti simulati e fraudolenti, ai quali il mal talento cerca di far ricorso per inferire ingiuria agli altrui dritti. Fraude, che ben si è paragonata alla volpe, per la quale l' uomo abusa della ragione, ch' è a lui propria (2), a differenza delle bestie, colle quali à comune la violenza, che al dire di BACONE, se è più perigliosa, a misura che sia più aperta; il dolo, la fraude nuoce maggiormente, secondo che astutamente sappia covrirsi ed occultarsi (3).

Di malvagi consigli han d' uopo principalmente gli usuraî, che succhiano il sangue dei miseri « *qui vulgariter caursini dicuntur* » secondo leggesi ne' Decreti di FILIPPO L' ARDITO, riportati dal DUCANGE.

In somma: la probità dell' Avvocato influisce potentemente al miglioramento del pubblico costume: nel modo che ne rimarrebbe notevolmente degradato dall'opra nefanda de'perversi consigli, che il difetto di probità può solo dettare.

Non si obblî la sentenza di SOCRATE, reputato a ragione il pedagogo del genere umano. Egli diceva, che come le cose salutevoli inducono nel corpo la sanità; le insalubri il morbo:

---

(1) L. 6. §. 4. C. *de postul.*

(2) » Perchè . . . . . è dell' uom proprio male,
» Più spiace a Dio; e però stan di sutto
» Gli frodolenti, e più dolor gli assale ».
DANTE Infer. XI. 9.

(3) » *Vis magis perniciosa est quanto apertior, do-» lus quanto tectior, et occultior* ».
Serm. fidel. de off. jud. LIV.

così le azioni conformi, o difformi al dritto operano la giustizia o la ingiustizia (1).

Nè le buone o cattive pratiche ingenerano il bene o il male nelle circostanze isolate che le abbiano occasionate. Altro vantaggio gravissimo, o danno immenso ne consegue dalla imitazione, che è una delle disposizioni più estese ed attive della mente umana. Anzi comunemente la imitazione avvenendo involontariamente, si appalesa più forte in coloro, il di cui giudizio è più debole, e meno avvanzata la coltura. In tale posizione d'ordinario ritrovansi i Clienti non solo, ma coloro, i quali fossero dominati dalle medesime passioni, dall'istesso spirito di litigio. Costoro seguirebbero ciecamente le buone o cattive massime, che l'Avvocato abbia saputo ispirare. La forza della imitazione opererebbe tutto quel bene, o male, che CICERONE riconosceva di essersi costantemente da uomini eloquentissimi arrecato al pubblico » *ego vero si velim et nostrae* » *civitatis exemplis uti, et aliarum, plura pro-* » *ferre possim detrimenta publicis rebus, quam* » *adjumenta, per homines eloquentissimos im-* » *portata* (2) ».

X.

In un secolo in cui fatalmente si è curato solo di magnificare la dichiarazione de' dritti dell'uomo: senza porre mente che in correspettività esiste la serie interminabile de' doveri: il richiamo alla osservanza de' medesimi non sarà

(1) » *Salubria quidem sanitatem inducunt: insalu-* » *bria morbum. Similiter quoque justa agere justitiam gi-* » *gnit in animo: injusta facere, injustitiam* ».
PLATO *de rep. D. IV.*

(2) CICER. *de orat. I.* 9.

giammai soverchio sia per ispirare, sia per accrescere l'amore al correlativo adempimento, inseparabile da stenti, e fatiche, che la natura umana cerca di scansare: quando che l'esercizio de'dritti non richiede sofferenza, e riesce in vece di gradimento. » *Natura quod molestum est* » *fugere: quod jucundum appetere videtur* (1) ».

Moltiplici e svariati sono i doveri che à l' uomo in corrispondenza de' rapporti, ne' quali va egli considerato. Ma i doveri particolari del proprio stato, non potendo confondersi con quelli che sono comuni agli altri, richiamano più stretta osservanza: molto più ove facilmente vengano rilevati da coloro, ai di cui sguardi si fosse maggiormente esposto. Allora falli di chi sia collocato al di sopra degli altri, sono più pericolosi degli errori di coloro, che il rispettivo stato tiene meno esposti, o fa vivere nella oscurità. Quindi la virtù, come il vizio viene tosto amettersi in risalto.

Giovani, ai quali le mie note sono state principalmente rivolte: Voi che siete la speranza dell' avvenire, amate dunque il vostro stato: ammaestratevi ne' studî severi delle lettere, e delle scienze: meditate coscienziosamente ne' lari della giustizia. Bandite per sempre dalla vostra mente quella vanità smisurata, quell' ambizione senza limiti e senza riposo: pungoli, che a' dì nostri sventuratamente han servito di penosa lezione, che non vi à che un passo dal Campidoglio alla Rupe Tarpeja. E ciò nell' interesse individuale. Sotto il rapporto pubblico poi han riprodotto quella gran verità insegnata da PLATONE (2), e confermata dalla costante esperienza de'secoli, che

(1) ARIST. *ad Nicom.* L. VIII.

(2) » *Libertas nimia lasciviam primo parit, deinde*

ove viene meno l'imperio delle Leggi, la Società ricuperando la libertà di poter tutto fare, si troverebbe esposta del pari a dover tutto soffrire. Tal' è lo stato di anarchia, ch' è la estrema servitù, cui si ricaderebbe. Esercitate la professione con quell'amore che detta lo adempimento de' proprî doveri, che si compendiano nel vivere onestamente, non offendere chicchessia, e dare ad ognuno ciò che gli appartiene. Sotto la influenza di questi precetti fate, che il nome di Avvocato ispiri dottrina e probità. Così corrisponderete alla vostra missione, e soprattutto a' bisogni della presente Società. Sarete allora nella pubblica estimazione ritenuti » *et oratores maximi, et justitiae satellites. . . . . .* » *et judiciorum optimi, tam Athletae quam* » *gubernatores in omni loco aevoque felices* »: voti questi, che l'Imperatore Giustiniano formava pe' giovani cultori del dritto del suo tempo (1), e che io di vero cuore a Voi indirizzo. Ed a ben riuscire in questo proposito, non dovete che prendere a modello gl' incliti ingegni, di cui questa Regione è stata feconda, che rivelano la sua antica grandezza. Nella ispirazione di questo passato, che non può non risovvenirsi senza orgoglio, rinverrete bastevole impulso a progredire presentemente, accrescendo gloria e rinomanza alla patria Vostra coll'esercizio di azioni virtuose: mentre è la sola virtù ciò che fà gloriosi e rende longevi gl'ingegni, e con essi le Cittadi, ed i Regni.

» *contemptum legum, post haec frequentes seditiones et* » *ex reliquam denique servitutem* ».

Marsil. *Ficin. in Dial. III. de Legib.*

(1) *De concept. Digestor.*





